

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1972, n. 5.

«Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio per il 1972».

Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Giunta Regionale è autorizzata con effetto dal 1 gennaio 1972 ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1972, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972 secondo gli atti di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato al Consiglio Regionale il 30 settembre 1971.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bolletti Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 21 gennaio 1972

TOMELLERI